

Allegato "A" alla raccolta n. 7576

STATUTO

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni con la seguente denominazione: "ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO - I.FI.M. S.p.A.".

Art. 2 - La Società ha per oggetto sociale prevalente lo svolgimento, nei confronti del pubblico delle attività finanziarie indicate nell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 1 ° settembre 1993, n° 385 e specificate nel Decreto dell'Economia e delle Finanze n° 53 del 2 aprile 2015.

La Società potrà, inoltre, svolgere attività connesse o strumentali a quelle finanziarie svolte, quali tra le prime la prestazione di: servizi di informazione commerciale; consulenza in materia di finanza d'impresa; leasing operativo. Rientrano tra le attività strumentali quelle di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, formazione e addestramento del personale, gestione di servizi informatici o di elaborazione dei dati. È coerente con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale della Società la concessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP e la locazione del patrimonio immobiliare posseduto e riveniente da situazioni pregresse rispetto alla norma che disciplina l'iscrizione all'Albo ex 106 del TUB.

Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico e ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

Art. 3 - La sede della Società è a Napoli allo indirizzo risultante

presso il competente Registro delle Imprese.

Art. 4 - Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, anche in sede di liquidazione.

Art. 6 - Il capitale sociale è di E 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/centesimi zero) diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni del valore nominale di E. 0,52 (Euro cinquantadue centesimi) ciascuna. Esso può essere aumentato, ai sensi di legge anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. E' altresì attribuita alla società la facoltà di emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni; quest'ultimo caso soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2420/bis C.C.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende o società nelle quali la società possa avere compartecipazione.

Art. 7 - Le azioni sono nominative e indivisibili.

Le azioni si trasmettono liberamente "mortis causa", sia a titolo universale che a titolo particolare, a favore dei parenti entro il 3° grado. Se i beneficiari sono più di uno essi saranno rappresentati da uno solo di essi come da loro designazione. In caso di devoluzione a persone diverse dai parenti entro il 3° grado ud al coniuge a questi è

riconosciuto il solo diritto di chiedere la liquidazione della quota del "de cuius", diritto che dovrà essere esercitato entro 180 giorni dalla morte del socio, con comunicazione fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare agli amministratori o amministratore della società presso la sede sociale.

In tale ipotesi la valutazione della quota del socio defunto sarà determinata sulla base della situazione patrimoniale della società aggiornata ai valori correnti di mercato alla data del decesso.

La liquidazione della quota di partecipazione ai successori del socio defunto dovrà avvenire nel termine di 24 mesi dalla data di richiesta di liquidazione mercé il pagamento degli interessi legali. Oltre tale termine e fino al termine massimo di ulteriori 12 mesi il pagamento sarà gravato d'interessi bancari - prime rate.

Proceduto a tale liquidazione la quota verrà attribuita ai soci superstiti in proporzione alla loro partecipazione. Resta salva l'ipotesi in cui i soci superstiti esprimano a maggioranza gradimento alla presenza nella società degli eredi oltre il 3° grado. La maggioranza va intesa non per teste ma per partecipazione al capitale sociale. Se il socio defunto lascia il coniuge ed uno o più discendenti, a questi ultimi è devoluta la quota sociale loro spettante per successione mentre la quota spettante al coniuge viene liquidata se condo le norme stabilite sopra, anche in favore degli eredi li entro il 3° grado. E' in facoltà del coniuge di attribuire ai soli discendenti del de cuius l'intera quota di partecipazione sociale compresa la parte che altrimenti sarebbe stata liquidata allo stesso coniuge.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, ovvero in caso di disaccordo al valore determinato da arbitro, come previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, secondo i criteri di cui all'art. 2437 ter, comma 2, Codice Civile.

Ai soci spetta il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione posseduta da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla data dell'offerta.

L'offerta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci presso il loro domicilio legale.

Se uno o più soci non esercitano il diritto di prelazione) questo potrà essere esercitato proporzionalmente dagli altri soci in rapporto alle azioni da essi possedute.

Soltanto nel caso in cui tutti i soci rifiutino o lascino decorrere inutilmente il termine di cui sopra l'alienante potrà cedere a terzi estranei alla società le azioni offerte in vendita.

In tale ipotesi però il socio alienante dovrà comunicare a tutti gli altri soci il nome o i nomi degli eventuali acquirenti.

Entro 30 giorni da tale comunicazione l'assemblea a maggioranza semplice esprime, con parere motivato, il proprio gradimento o meno in ordine al nome o ai nomi degli eventuali acquirenti. La maggioranza va intesa non per teste ma per partecipazione al capitale sociale. Nell'ipotesi di mancato gradimento il socio alienante potrà chiedere la liquidazione della partecipazione offerta in vendita secondo il prezzo richiesto ovvero, se ritenuto eccessivo dall'assemblea degli azionisti, al valore concordato fra le parti ed, in caso di disaccordo, al valore determinato da un arbitro come previsto all'art. 22 dello Statuto Sociale, secondo i criteri di cui all'art. 2437 ter, comma 2 del C.C..

Il prezzo della liquidazione, in tutti i casi, dovrà essere pagato nel termine di 24 mesi decorrenti dalla data del raggiunto accordo ovvero dalla definizione del dolo.

Tutte le anzidette limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni non si applicano nella sola ipotesi di cessione a favore dei parenti entro il 3° grado.

Art. 8 - Ogni azione dà diritto ad un voto. Consentendo la legge, le azioni potranno essere tramutate al portatore a richiesta ed a spese degli azionisti.

Art. 9 - L'Assemblea degli Azionisti regolarmente costituita rappresenta la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti gli azionisti, anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Art- 10 - L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordinaria

	secondo la legge.	
	Può essere convocata ovunque, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma in Italia.	
	L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti indicati nell'art. 2364 c.c..	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza.	
	Restano, peraltro, attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni di cui al 2° comma dell'art. 2365 c.c..	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente dell'assemblea, con la esclusione, in ogni caso, del voto segreto.	
	L'assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissati dalla Legge e dalle norme regolamentari in materia mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica o nel quotidiano "Il Mattino" di Napoli. La convocazione potrà avvenire anche mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	L'assemblea convocata senza l'osservanza delle modalità sopra indicate sarà in ogni caso valida qualora sia rappresentato, personalmente o per delega, l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli Organi Amministrativi e di Controllo. Tornano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2366 c.c. 4° comma, parte e	

5° comma.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Questo termine potrà essere esteso dall'Organo Amministrativo fino

a centoottanta giorni nel caso di redazione del bilancio consolidato e

quando particolari esigenze lo richiedono con riferimento alla

struttura e all'oggetto sociale; in questi casi gli amministratori

devono segnalare nella Relazione sulla Gestione le ragioni delle

dilazioni.

Art- 11 - Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono

partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

I delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante

documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non i(può

essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre

revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può

farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale

rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o

collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla

delega.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli

organi di controllo o amministrativo della società. Le deleghe non

possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti,

	membri degli organi di controllo o amministrativi.	
	Il diritto d'intervento all'assemblea è consentito anche mediante	
	mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per	
	corrispondenza, chi esprime il voto per corrispondenza si considera	
	intervenuto all'assemblea.	
	La delega può essere semplicemente scritta sul biglietto di	
	ammissione o su altro documento separato.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle	
	deleghe ed il diritto, in genere, di intervenire all'Assemblea.	
	Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato.	
	In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta ,altra	
	persona nominata dagli azionisti.	
	Presidente provvederà alla nomina di un Segretario, anche non	
	azionista.	
	Art. 13 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita e delibera validamente con la presenza e la maggioranza	
	stabilita dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.	
	Art. 14 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da, processo	
	verbale, da trascrivere in apposito libro. I verbali sono firmati dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Nei casi di legge, o quando lo richieda un Amministratore, il verbale	
	è redatto da un Notaio scelto dal Presidente.	
	Art. 15 - La Società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre a quindici membri, anche non	

azionisti, o da un Amministratore Unico (secondo quanto delibererà di volta in volta l'Assemblea in sede di nomina) che dura in carica per il periodo fissato al momento della nomina e con un massimo di tre esercizi. I Consiglieri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sono rieleggibili, si rinnovano e si surrogano in conformità dell'art. 2386 C.C..

I Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 C.C. durano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora, per dimissioni o per qualunque altra ragione, venga a cessare dalla carica più di un terzo degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere immediatamente convocata, a cura del Collegio Sindacale, una assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Entro i limiti di cui al primo comma, l'Assemblea potrà aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Consigliere Delegato più anziano, intendendosi che l'apposizione della firma di questi costituisce la prova dell'assenza o dell'impedimento di cui sopra.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e

provvede a tutto quanto necessario per lo svolgimento degli affari sociale e per il raggiungimento dello scopo sociale, con l'unica esclusione di quanto sia per la legge riservato all'Assemblea.

Art. 18 - Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta il Presidente o uno degli Amministratori delegati lo ritenga necessario.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da un Amministratore Delegato mediante lettera o telegramma da spedirsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Detto termine di giorni cinque, in caso di particolare urgenza, potrà essere ridotto a giorni due.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano.

Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, sono richiesti la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

Art. 21 - Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in apposito libro. I verbali saranno firmati dall'Amministratore che avrà presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 22 - La rappresentanza legale della Società e la firma spetteranno individualmente al Presidente, nei limiti di Legge e del presente Statuto, nonché al Consigliere Delegato o ai Consiglieri Delegati, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art. 23 - Il Consiglio può delegare, salvo le limitazioni di Legge, le proprie mansioni e poteri, o parte degli stessi, nonché la gestione degli affari sociali, ad uno o più Consiglieri, ad uno o più Direttori, determinandone i poteri e le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire mandati generali e speciali, determinandone i poteri e fissandone le retribuzioni.

Art. 24 - Qualora la Società fosse amministrata da un Amministratore Unico, questo ultimo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sono esclusi quelli che la Legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

Art. 25 - L'Amministratore Unico può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni, i compensi ed i rimborsi.

Art. 26 - Qualora la Società fosse amministrata da un Amministratore Unico, la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, anche per la costituzione di parti civili, spetta all'Amministratore Unico.

Art. 27 - La società ha un Collegio Sindacale composto da: tre sindaci effettivi - tra cui il Presidente - e da due supplenti, nominati dall'assemblea che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci effettivi. I Sindaci hanno le attribuzioni ed i doveri di cui alle vigenti disposizioni di Legge.

	Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto,	
	sul controllo amministrativo e contabile e sulla struttura	
	organizzativa della Società. Svolge i compiti affidatigli dal Consiglio	
	di Amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i	
	soggetti incaricati di effettuare il controllo contabile.	
	Tutti i membri devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei	
	Revisori Contabili.	
	Art.28 - La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore	
	Legale o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea nomina il Revisore Contabile e ne determina il	
	compenso.	
	Il Revisore o la Società di revisione:	
	a) verifica nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale,	
	la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione	
	nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	b)verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle	
	norme che lo disciplinano;	
	c) redige una propria relazione in cui esprime un giudizio sul	
	bilancio d'esercizio.	
	Art. 29 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo di Amministrazione	
	procederà alla formazione del bilancio d'esercizio. Si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2423 del c.c..	
	Art. 30 - Gli utili netti, risultanti da ogni bilancio regolarmente	

approvato, prelevatone un ventesimo per la formazione del fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno per il rimanente distribuiti nel modo che sarà stabilito annualmente dall'assemblea.

Art. 31 - Desiderando l'Assemblea, in qualsiasi tempo e per, qualsiasi causa, sciogliere la Società, l'Assemblea stessa determinerà le modalità della liquidazione e nominerà una o più liquidatori, fissandone i poteri e la retribuzione.

Art. 32 - La risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, tra gli Organi Sociali ed i Soci, o tra i soci e la società nell'interpretazione del presente Statuto nel corso dell'esistenza della Società che non si possa, tesse dirimere amichevolmente, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione, in base alla procedura di mediazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla comunicazione della domanda.

L'obbligo del preventivo tentativo di composizione tramite conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Qualora entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'inizio della conciliazione la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 4 (quattro) mesi dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli, ovvero di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, nominati due, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente dell'ordine degli Avvocati di Napoli.

L'Arbitro Unico o il Collegio giudicherà secondo diritto e funzionerà secondo le norme dettate dagli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. 17.01.2003 n°5.

Per la modifica del presente articolo occorrerà la presenza ed il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve :essere approvata dai Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 33 - Per tutto quanto non è previsto esplicitamente dal :presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile.

FIRMATO

PATRIZIA BACCI

NOTAIO GABRIELLA de BELLIS - SEGUE SIGILLO

